



COMITATO NAZIONALE
ITALIANO PERMANENTE
PER IL MICROCREDITO



*Sotto l'Alto Patronato Permanente
del Presidente della Repubblica*

Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito

REGOLAMENTO

PER I LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

IN ECONOMIA

(Aggiornato in base all'art. 125 del D.Lgs. 12/4/2006 n° 163 e s.m.i.)

INDICE



Capo I – PRINCIPI GENERALI	pag. 3
Art. 1 – Oggetto del regolamento e normativa di riferimento	pag. 3
Art. 2 – Modalità di acquisizione in economia	pag. 3
Art. 3 – Procedure alternative e vincoli nella determinazione dei prezzi	pag. 3
Art. 4 – Programmazione degli acquisiti	pag. 4
Art. 5 – Limiti economici agli interventi in economia e divieto di frazionamento	pag. 4
Art. 6 – Casi particolari	pag. 5
Capo II – INTERVENTI ORDINARI	pag. 5
Art. 7 - Lavori in economia	pag. 5
Art. 8 - Servizi e forniture in economia	pag. 5
Capo III – PROCEDIMENTO	pag. 6
Art. 9 - Responsabile del Procedimento	pag. 6
Art. 10 - Interventi in amministrazione diretta	pag. 7
Art. 11 - Interventi in cottimo fiduciario	pag. 7
Art. 12 - Affidamento diretto	pag. 8
Art. 13 - Scelta del contraente	pag. 9
Art. 14 - Stipula contratto	pag. 10
Art. 15 - Garanzie	pag. 11
Art. 16 - Revisione prezzi e rinnovo contratti	pag. 11
Art. 17 - Prestazioni aggiuntive e quinto d'obbligo	pag. 12
Art. 18 - Modalità di risoluzione conflitti	pag. 12
Art. 19 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti	pag. 12
Capo IV - INTERVENTI D'URGENZA.....	pag. 12
Art. 20 - Interventi d'urgenza	pag. 12
Art. 21 - Lavori di somma urgenza	pag. 12
Capo V - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	pag. 13
Art. 22 - Interventi affidati per cottimo	pag. 13
Art. 23 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta	pag. 13
Art. 24 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo	pag. 14
Art. 25 - Perizia suppletiva per maggiori spese	pag. 14
Capo VI – DISPOSIZIONI FINALI	pag. 14



Art. 26 -	Verifica della prestazione	pag. 14
Art. 27 -	Termini di pagamento	pag. 14
Art. 28 -	Inadempimenti	pag. 14
Art. 29 -	Pubblicità	pag. 15
Art. 30 -	Rinvio	pag. 15
Art. 31 -	Entrata in vigore	pag. 15

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi.
2. Viene emanato in attuazione delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (di seguito Codice), in particolare dell' art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché delle disposizioni del "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia" di cui al D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 e degli artt. 59 e 60 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Comitato. Resta ferma, per l'esecuzione dei lavori in economia, la disciplina di cui al D.P.R. 554/99, come integrata e modificata dall'art 125 del Codice.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che gli affidamenti in economia (di seguito denominati "interventi") avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
4. In conformità al principio della trasparenza dell'azione amministrativa viene riconosciuto il diritto di accesso agli atti delle procedure a quei fornitori che vi abbiano interesse secondo le modalità della Legge 241/1990 e succ.modif ed integrazioni, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.
5. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia all'ordinamento giuridico vigente e in particolare all'art. 3 del Codice.
6. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa come individuate nel presente Regolamento.

Art. 2 – Modalità di acquisizione in economia

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Sono effettuati sotto la direzione del responsabile del procedimento, dal personale dipendente del Comitato impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra nella disponibilità dello stesso Comitato ovvero reperiti sul mercato.



3. Sono acquisiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si renda necessario procedere mediante l'affidamento ad operatori economici esterni al Comitato purché in possesso dei necessari requisiti.

Articolo 3 - Procedure alternative e vincoli nella determinazione dei prezzi

1. Per l'acquisto di beni e servizi si può far ricorso alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o altra analoga istituzione ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e succ. modif. ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

Si potrà, inoltre, fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

2. In mancanza di parametri di qualità e di prezzo nel sistema di convenzionamento si potrà fare riferimento alle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ove disponibili, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

3. L'acquisizione di lavori in economia di cui all'articolo 7 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.

4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza, nonché di quelli relativi alla sicurezza. In particolare dovrà essere applicato l'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, per quanto riguarda l'indicazione dei costi di sicurezza in sede di offerta.

Articolo 4 – Programmazione degli acquisiti

Il Segretario Generale, annualmente, adotta un provvedimento di programmazione, da sottoporre ad approvazione del C.d.A., per gli investimenti in interventi strutturali, tecnologia informatica, attrezzature ed arredi.

Le procedure di acquisizione delle forniture di beni e servizi, nonché di beni patrimoniali, previsti nel suindicato documento di programmazione vengono eseguiti dal Dirigente del competente servizio previa autorizzazione del Segretario generale.

Per eventuali richieste di acquisto non programmate ed urgenti (sostituzioni, imprevisti, ecc.) il Segretario Generale potrà procedere con proprio atto motivato. Per acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria andrà richiesta apposita autorizzazione al Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 5 - Limiti economici agli interventi in economia e divieto di frazionamento

1. L'acquisizione di beni e servizi in economia è consentita fino all'importo di € 206.000,00, nonché nei casi particolari previsti nel successivo art. 6 del presente regolamento. L'importo indicato è soggetto ad adeguamento automatico tenuto conto della revisione periodica di cui all'art. 248 del Codice.

2. I lavori in economia sono consentiti fino ad un massimo di € 200.000,00.

Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00 qualora si tratti di lavori



eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente regolamento.

3. Eventuali costi relativi alla sicurezza concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

4. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

5. Tutti gli importi previsti nel presente regolamento si intendono IVA esclusa.

Art. 6 – Casi particolari

1. Il ricorso al sistema di spese in economia è inoltre consentito ai sensi dell'art. 125, comma 10 del Codice nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

CAPO II – INTERVENTI ORDINARI

Articolo 7 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, comma 2 (€ 200.000,00) , i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;

b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

d) lavori necessari per la compilazione di progetti;

e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

2. Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti. Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso o presi in



locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

c) manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione e affini;

d) manutenzione e riparazione di strutture, attrezzature e impianti.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 8 – Servizi e forniture in economia

1. Possono essere eseguiti in economia le seguenti forniture e servizi:

a)	servizi di pulizia, derattizzazione e disinfestazione dei locali di proprietà o in uso all'ente, nonché uscite per illuminazione e riscaldamento degli stessi locali
b)	uscite connesse con l'organizzazione e la partecipazione a corsi, concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni, ivi compresi i servizi di traduzione, interpretariato e di assistenza, comunque denominati
c)	locazione per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature per l'espletamento e l'organizzazione delle iniziative di cui alla lettera b) ovvero per esigenze diverse, quando non vi siano locali disponibili sufficienti ovvero idonei locali demaniali;
d)	divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi di informazione
e)	acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione
f)	traduzioni ed interpretariato, lavori di copia, di tipografia, litografia e stampa in genere, qualora l'ente non possa provvedervi direttamente ovvero motivate ragioni di urgenza lo richiedano;
g)	riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di autovetture e di automezzi in genere, acquisto di materiali di ricambio e accessori; parcheggi ed autorimesse ; forniture di carburanti, lubrificanti ed altri materiali di consumo;
h)	trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; spese postali, telefoniche e telegrafiche; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati;
i)	spese di rappresentanza e causali di cui all'art. 141 del regio decreto 23/5/1924, n. 827;
l)	spese per l'acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;
l1)	spese per acquisto e locazione di mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici ovvero di materiale didattico in genere;
l2)	spese per acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di macchine, automezzi e attrezzature;
m)	spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per l'ufficio, apparecchiature elettroniche in genere, calcolatori, stampanti e apparecchi fotoriproduttori, e relativo materiale tecnico; acquisto o locazione di strumenti informatici e per lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese la manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
n)	spese per lo svolgimento dei corsi di formazione e perfezionamento del personale



- | | |
|----|--|
| o) | Spese per attività di comunicazione, attività promozionali, inserzioni e comunicati sui giornali, riviste, televisioni e tramite internet; |
|----|--|

CAPO III – PROCEDIMENTO

Articolo 9 - Responsabile del Procedimento

1. L'acquisizione e l'esecuzione degli interventi in economia, è curata da un Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice, nominato, tra il personale del Comitato in possesso di adeguata professionalità, dal Segretario. In mancanza di nomina il Segretario Generale o un suo delegato, curerà direttamente l'esecuzione degli interventi in qualità di responsabile unico del procedimento.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento, individuato di norma nel responsabile del servizio/o Ufficio interessato all'intervento, svolge l'attività istruttoria e di supporto nella scelta dell'affidatario del contratto e ogni altro adempimento inerente il procedimento, garantendo la coerenza degli interventi con gli obiettivi previsti.
3. Il nominativo del Responsabile del Procedimento è reso noto nella lettera di invito e nell'ordinativo.
4. L'autorizzazione alla spesa ed il provvedimento finale di affidamento (contratto, buono d'ordine, lettera d'ordine) restano attribuiti ai titolari dei centri di responsabilità.

Articolo 10 – Interventi in amministrazione diretta

1. Gli interventi in amministrazione diretta vengono eseguiti con personale dipendente del Comitato
2. Il responsabile di cui all'art. 9 propone altresì l'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché l'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni proposte dal responsabile di cui all'articolo 9, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Articolo 11 – Interventi in cottimo fiduciario

1. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero, se esistenti, tramite elenchi predisposti dalle Strutture del Comitato da aggiornare con cadenza almeno annuale o tramite Albo fornitori.
2. L'affidatario di contratti in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente. Nel caso di invito a presentare offerta agli operatori economici, non ricompresi nell'albo fornitori o in appositi elenchi, dovrà essere richiesta apposita autocertificazione relativamente ai requisiti di cui all'art. 125 comma 12 del Codice.



3. Per l'esecuzione del cottimo fiduciario l'affidamento degli interventi avviene mediante gara informale richiedendo almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

4. La richiesta preventivi/offerte (lettera d'invito) può essere effettuata con qualsiasi mezzo mediante raccomandata o anche via telefax o via posta elettronica o mediante combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti sono indicati nell'invito alla procedura. L'invito di norma contiene:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) il termine di presentazione delle offerte e gli elementi di valutazione, in caso di affidamento in base all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, di prestazione;
- e) l'importo presunto e le modalità di pagamento;
- f) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- g) il termine d'esecuzione e le eventuali penalità per i ritardi;
- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dall'eventuale capitolato d'onere e di uniformarsi alle disposizioni vigenti.

5. La richiesta di offerta potrà prevedere un termine minimo per la ricezione delle offerte pari a 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima. Tale termine potrà subire variazioni in caso di richiesta di chiarimento da parte dell'offerente.

6. Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara quali l'espletamento della stessa per via telematica (gare on-line) o tramite mercato elettronico o sistemi dinamici di acquisizione.

7. Nella determinazione di importo a base di gara è possibile avvalersi delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi. Se per la fornitura o servizio è stata stipulata una convenzione quadro Consip sarà necessario riferirsi al prezzo stabilito in convenzione.

8. È consentita la conclusione di contratti c.d. "aperti" in cui sia lasciata al Comitato la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni entro un intervallo di tempo predeterminato.

Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario che il contraente, su richiesta dell'amministrazione, è tenuto a praticare (es. interventi da eseguire su chiamata o a costo orario). In tali casi non è naturalmente necessario l'inserimento di un importo a base di gara, in quanto l'importo di aggiudicazione è definito solo dopo l'espletamento della procedura di gara in base alla migliore offerta.

Nel caso dei contratti c.d. "aperti", una volta stipulato il contratto, in una delle forme previste dal presente regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione. L'importo di tali contratti non potrà comunque superare i limiti di cui all'art. 5 ed il responsabile di cui all'art. 9, proponendo le varie ordinazioni, deve previamente accertare la copertura finanziaria.



9. In caso di forniture o servizi ripetitivi, per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito con l'accettazione dei preventivi, recanti il termine di validità degli stessi, che costituisce vincolo per l'affidatario. Nel corso del periodo di validità delle offerte il responsabile dell'art. 9, propone singole ordinazioni ogni volta che ne ricorre la necessità.

Articolo 12 – Affidamento diretto

1. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico operatore economico, richiedendo un unico preventivo che può pervenire, anche a mezzo fax o altri strumenti telematici:

a) nel caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00 (art. 125, comma 8 dell'ultimo capoverso del Codice);

b) nel caso di servizi o di forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00 (art. 125, comma 11, ultimo capoverso del Codice).

Nell'ipotesi a) e b) l'autorizzazione all'impegno di spesa equivale a Determinazione a contrarre. Per stabilire la congruità del preventivo è possibile avvalersi delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti.

c) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi.

d) qualora per ragioni di natura tecnico o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico. In tal caso le ragioni del mancato reperimento di altri preventivi devono emergere da apposita relazione del Responsabile del Procedimento o da acquisizione di idonea certificazione di esclusività resa e validata dai responsabili tecnici richiedenti;

e) per motivi di urgenza in tal caso le ragioni d'urgenza vengono espressamente indicate in apposito verbale e per i lavori si dovrà provvedere ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente regolamento;

f) in analogia a quanto previsto dalla normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica, qualora nel corso del cottimo fiduciario si renda assolutamente necessario ed indispensabile a seguito di una circostanza imprevista eseguire interventi complementari rispetto al contratto principale, non prevedibili al momento della richiesta di offerta. L'affidamento diretto in tal caso potrà avvenire all'operatore economico che presta tale servizio o esegue l'opera nel limite del 50% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA.

g) nell'ipotesi previste per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 57, comma 3;

2. Si prescinde dall'acquisizione del preventivo per spese non superiori a € 500,00 esclusa IVA.

Articolo 13 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene come indicato nella lettera di invito, in base a uno dei seguenti criteri:

a) prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari o a corpo, qualora l'oggetto dell'intervento (lavori, forniture di beni o espletamento servizio) debba essere



conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici senza che sia prevista alcuna variazione qualitativa e quantitativa;

b) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi e parametri diversi preventivamente definiti anche in forma sintetica, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, etc.. In questo caso, i criteri di valutazione che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nell'invito.

2. Nel primo caso non sono comunque ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base della richiesta d'offerta.

3. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuate, in una o più sedute riservate, dal Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato, se ritenuto opportuno, da almeno due esperti competenti in relazione alla tipologia della prestazione da acquisire, nominati con il responsabile Unico del procedimento con apposita determina del Segretario Generale.

4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera b), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.

Tale verbale contiene almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto;

b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;

c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;

e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

f) se del caso, le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a non aggiudicare la fornitura del bene o del servizio.

Le offerte presentate dovranno essere corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni scritte relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo come previsto dagli artt. 86 e 87 del Codice.

5. Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà alla valutazione dell'eventuale anomalia sulla base di quanto stabilito dall'art. 86 commi 1 e 2 del Codice. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, si valuterà la congruità delle offerte tenendo conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile, prendendo altresì in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei Contratti pubblici, i listini ed i prezziari di beni, lavori e servizi determinati dalle CCIAA, le eventuali rilevazioni statistiche ed ogni altro elemento di conoscenza.

Qualora le procedure di rilevazione evidenzino la presenza di una o più offerte anormalmente basse, il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla verifica delle stesse, provvedendo all'esame delle giustificazioni preliminari, all'eventuale



richiesta di giustificazioni e chiarimenti ulteriori nonché all'eventuale consultazione del soggetto offerente.

Andrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile.

Articolo 14 – Stipula contratto

1.I contratti per l'acquisizione di fornitura, servizi e lavori sono stipulati in una delle forme di seguito indicate:

- a) per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, effettuato anche tramite fax o e-mail (buono d'ordine, lettera d'ordine);
- b) mediante scrittura privata.

Il contratto e la lettera d'ordine diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 21 del presente regolamento (lavori di somma urgenza).

2. Si potrà procedere alla stipula del contratto solo previa acquisizione e verifica positiva della documentazione necessaria ai fini della stipulazione e verifica dei requisiti dichiarati dal soggetto aggiudicatario.

Al contratto andrà allegato, ove necessario, il DUVRI (Documento di valutazione dei rischi interferenti) di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. L'atto verrà sottoscritto dal Segretario Generale o suo delegato.

In caso di urgenza, si potrà procedere alla stipulazione del contratto nelle more della verifica dell'effettiva sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di selezione. Laddove si verifichi la mancata sussistenza anche di uno solo dei requisiti, l'aggiudicatario decadrà dal contratto sottoscritto con effetto retroattivo, fermo il diritto di quest'ultimo ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dall'affidamento.

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nell'invito, tranne che si tratti di operatore iscritto nell'Albo o nell'elenco fornitori, dovrà essere acquisita:

- in originale o in copia autenticata la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti economico-finanziari e morali dichiarati a mezzo dichiarazioni sostitutive;
- prova documentale dei poteri della persona che sottoscriverà il Contratto (se non contenuta nel certificato di iscrizione al registro delle imprese, rilasciato dalla competente CCIAA);
- certificato di iscrizione al registro delle imprese con nulla-osta ai sensi della vigente normativa antimafia, rilasciato dalla competente CCIAA, contenente l'elenco di tutti i componenti il consiglio di amministrazione e dell'eventuale Direttore Generale, o dei soci o dei soci accomandatari o dei titolari della società;
- qualora il sottoscrittore dei documenti di gara e/o il sottoscrittore del contratto non sia compreso tra i soggetti elencati nel certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente CCIAA, autocertificazione relativa all'insussistenza, in capo allo stesso, delle cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 10 L. 575/65 s.m.i.;
- eventualmente, la certificazione in materia di assunzione disabili;



- il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Ad avvenuto accertamento dell'esistenza dei requisiti dichiarati, saranno richieste all'aggiudicatario della trattativa le informazioni necessarie ai fini del suo inserimento all'interno dell'Elenco degli Operatori o dell'Albo fornitori.

Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 15 - Garanzie

1. A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario in sede di gara può essere richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta da prestare o con assegno circolare, fideiussione bancaria assicurativa come previsto dall'art. 75 del Codice.

2. Per motivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa i soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00 se trattasi di lavori e di importo inferiore a euro 20.000,00 se trattasi di forniture o servizi.

3. I soggetti affidatari devono prestare garanzia fideiussoria del 10% dell'importo di aggiudicazione come previsto dall'art. 113 del Codice e sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00 e per gli affidamenti di forniture e servizi di importo fino a euro 20.000,00.

4. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 9, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00 a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Articolo 16 - Revisione prezzi e rinnovo contratti

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile, per gli affidamenti di lavori.

2. Nei contratti per forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuativa è possibile la revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di esecuzione, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per la categoria corrispondente all'oggetto del contratto.

La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento.

3. Non è consentito il rinnovo dei contratti per la fornitura dei beni e servizi ad eccezione di quanto previsto all'art. 6, lett. c) e all'art. 12, lett. c) del presente regolamento, nel caso tale ipotesi sia stata prevista negli atti di gara. E' altresì possibile il cd "rinnovo programmato", vale a dire l'ipotesi di rinnovo previsto come facoltà eventuale nella lettera di invito per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale.

Articolo 17 – Prestazioni aggiuntive e quinto d'obbligo



Qualora nel corso del cottimo sia necessario richiedere prestazioni aggiuntive l'impresa aggiudicataria potrà eseguirle nel limite del 20% (1/5) dell'importo di aggiudicazione alle stesse condizioni contrattuali.

Articolo 18 – Modalità di risoluzione conflitti

I contratti sottoscritti ai sensi del presente Regolamento potranno prevedere modalità di risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso delle loro esecuzione sulla base di quanto previsto dalla parte IV del Codice, in quanto applicabile.

Articolo 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto si intenderà risolto di diritto.
2. La cessione dei crediti derivanti dai contratti di servizi, forniture e lavori è disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

CAPO IV - INTERVENTI D'URGENZA

Articolo 20 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, ai sensi degli articoli 6, lett. d), questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di pericolo.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura e va corredato dal visto di regolarità contabile.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 9 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento e dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte degli uffici competenti.

Articolo 21 - Lavori di somma urgenza

- 1). Nei casi di lavori di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, non imputabile all'Ente, che non consentono alcun indugio il responsabile del procedimento o il tecnico all'uopo incaricato che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 20, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla incolumità delle persone, sempre nei limiti di cui al presente regolamento (€ 200.000,00).



2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del procedimento, al servizio competente del Comitato.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Segretario Generale che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 9 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. L'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
8. L'impegno e la liquidazione della spesa dovranno essere regolarizzati entro 6 mesi dall'evento od entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo casi eccezionali da motivare.

CAPO V - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 22 - Interventi affidati per cottimo

1. I lavori per cottimo sono eseguiti e liquidati, come segue:
 - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
 - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
 - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezzari o listini individuati preventivamente.



2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 9 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Articolo 23 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 9, o se nominato, dal direttore dei lavori previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo.

Articolo 24 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 9, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;

b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o

all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

Articolo 25 - Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del Procedimento presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti massimi stabiliti dall'art. 5 comma 2 (€ 200.000,00).

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Verifica della prestazione

1. I lavori e i servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro 20 giorni dall'acquisizione o entro i termini previsti nell'ambito delle condizioni contrattuali.

2. Per le spese inferiori a € 20.000,00 è sufficiente che il dipendente incaricato del ricevimento dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione del servizio effettui le verifiche quantitative e qualitative da far risultare mediante dichiarazione rispettivamente di

“buona provvista” o “buona esecuzione” da apporre e sottoscrivere a tergo della fattura presentata dalle ditte.



Per i lavori inferiori a € 40.000,00 è sufficiente il visto di regolare esecuzione del responsabile del procedimento o di altra persona incaricata dal Segretario Generale ..

3. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal Segretario Generale Direttori . Ove non vi siano impiegati con le necessarie competenze si procederà ai sensi dell'art. 120 del codice. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e dei servizi.

Art. 27 – Termini di pagamento

I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero se successiva dalla data di presentazione delle fatture.

Può essere concordato in sede di ordinazione della spesa un termine diverso così come consentito dal decreto legislativo n° 231 del 09/10/2002.

Art. 28 – Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili all'operatore economico cui è stata affidata l'esecuzione degli interventi, l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte degli interventi, a spese dell'operatore economico, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

2. Nel caso di inadempimento grave l'Ente può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 29 - Pubblicità

1. Il Comitato assicura che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

2. Gli interventi in cottimo fiduciario sono sottoposti al SIMOG (Sistema informativo monitoraggio gare) ed è pertanto necessaria la richiesta del CIG (Codice identificativo gare) per tutti gli interventi di importo superiore ad € 20.000,00 per servizi e forniture ed a € 40.000,00 per lavori. Il contributo all'Autorità di Vigilanza va pagato per gli interventi superiori ad € 150.000,00.

3. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario in lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 150.000,00 è soggetto ad avviso di post-informazione tramite l'Osservatorio dei Contratti pubblici ai sensi dell'art. 7 comma 8 del Codice.

Articolo 30 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al Codice, nonché, in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti in materia.

Articolo 31 - Entrata in vigore



1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio d'Amministrazione del Comitato ed è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Dlgs. n. 163/06 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, s.m.i. da ultimo il terzo correttivo.
art. 125 – Lavori, servizi e forniture in economia;

- Regolamento (CE) N. 1422/2007 della Commissione del 4/12/2007 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

- L.n 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi s.m.i.
art. 5 – Responsabile del procedimento.

- D.P.R. n. 554/99 – Regolamento di attuazione l. n. 109/94 legge quadro in materia di lavori pubblici s.m.i.
art. 146 – lavori di urgenza;
art. 147 – Provvedimenti in casi di somma urgenza;
art. 148 – Perizia suppletiva per maggiori spese;

- L. n. 488/99 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)
art. 26 - Acquisto di beni e servizi;



- D.P.R. n. 384/2001 – Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia

 - Dlgs. n. 81/08 – Attuazione art. 1 l. n. 123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- art. 26 – obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.
- Altre norme del Dlgs. n. 163/06 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, richiamate nel regolamento
- art. 7 – Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
art. 75 – Garanzie a corredo dell'offerta;
art. 86 – Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse;
art. 87 – Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse;
art. 113 – Cauzione definitiva;
art. 116 – Vicende soggettive dell'esecutore del contratto;
art. 117 – Cessione dei crediti derivanti dal contratto;
art. 157 – Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto;
art. 248 – Revisione periodica degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatari – modifiche ed allegati.
- Dlgs. n. 231 del 9/10/2002 – Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

 - D.P.R. n. 97/03 – Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L.n. 70/75
- art. 62 – Spese in economia